

**STATUTO SOCIALE TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

ART. 1 - Costituzione

Ai sensi degli artt. 113, 113 bis e 115 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della L.R. 4 ottobre 2002 n. 24, è costituita, per scissione dal Consorzio Smaltimento Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, la società per azioni denominata "AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.", siglabile, ove consentito, in "A.R.AL. S.P.A."

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede in Alessandria, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.
2. Nei modi di legge potranno istituirsi uffici, filiali, rappresentanze, sedi secondarie e agenzie anche altrove.
3. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è effettuata con Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali così come definiti dalla normativa vigente ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 e dell'art. 113 del T.U. Enti Locali, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
2. La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con l'oggetto suddetto, quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti; la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio; la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione; lo spazzamento, la pulizia il diserbo ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, la rimozione della neve e servizi di protezione dal ghiaccio, la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti; realizzare bonifiche ambientali, nonché realizzare i relativi impianti ed opere, erogare i servizi concernenti la salubrità urbana, compresa la disinfestazione e la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche, di aree coperte e di locali pubblici e privati; prestare servizi di autotrasporto per conto di terzi; prestare servizi di manutenzione e di noleggio delle attrezzature; prestare servizi di gestione della tariffa per conto dei Comuni, di bollettazione e dei relativi incassi; gestire servizi di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire i servizi di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti.

3. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale compatibilmente con le norme vigenti.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici Soci.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 384.200,00 (trecentottantaquattromiladuecento virgola zero zero), diviso in 3.842 (tremilaottocentoquarantadue) azioni da Euro 100 (cento) cadauna, aventi parità di diritti, assegnate ai soci in proporzione alle quote di capitale loro spettanti.

2. I conferimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono essere costituiti da beni diversi dal denaro e da crediti.

3. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 5 R.D. 29.03.1942 n. 239, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato dei soci possa risultare unicamente dai libri sociali.

La società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da un amministratore. In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci.

4. Per il fabbisogno finanziario della società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttifero e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti.

5. Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, o diminuito, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabilite, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

6. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale medesimo.

Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale. L'Organo amministrativo provvede alla richiesta dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni, od in alternativa con invio di lettera raccomandata A/R per identico preavviso. A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti percentuali.

Inoltre, la società potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

7. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, gli altri soci hanno diritto di prelazione. Il socio pertanto dovrà, previamente, con raccomandata A/R, informare l'Organo amministrativo specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

L'Organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A/R, indirizzata all'Organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti.

L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R, delle proposte di acquisto pervenute.

8. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o i diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto al comma che segue.

10. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della società, se non con il preventivo consenso dell'Organo amministrativo. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

11. Il capitale sociale dovrà essere posseduto, direttamente o indirettamente, per tutta la durata della Società ed in misura totale, da Enti Locali.

ART. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto.

2. Oltre alle azioni ordinarie, la società avrà facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, codice civile.

3. La società ha la facoltà di emettere azioni ordinarie o categorie di azioni riscattabili, ai sensi dell'art. 2437 sexies codice civile. Le condizioni e modalità di emissione vengono determinate mediante delibera dell'assemblea straordinaria.

4. La società può non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche di legittimazione e circolazione, con apposita determinazione dell'assemblea



Handwritten signature

straordinaria.

5. Qualora la società emetta categorie di azioni fornite di diritti diversi, ai possessori si applica l'art. 2376 codice civile in tema di assemblee speciali.

ART. 7 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni, nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. La società potrà emettere anche obbligazioni convertibili o con warrants che dovranno essere nominative, e dovranno indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione e dovranno essere offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 codice civile.

3. Compete all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato in base alla legge.

4. In ogni caso, le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale ammontare potrà, eccezionalmente, essere superato se:

- le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;

- le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società ed avranno un valore complessivo non eccedente i 2/3 (due terzi) del valore immobiliare in questione;

- ricorrono particolari ragioni interessanti l'economia nazionale, previa autorizzazione con provvedimento del Governo, il quale fisserà limiti e condizioni all'emissione obbligazionaria.

5. La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, codice civile.

Qualora la società emetta obbligazioni e/o strumenti finanziari, ai possessori si applica l'art. 2376 codice civile in tema di assemblee speciali.

ART. 8 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La società potrà costituire uno o più patrimoni specificatamente destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'Assemblea ordinaria, in cui vengono indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 bis codice civile e pubblicizzata nelle modalità di legge.

TITOLO III ASSEMBLEA

ART. 9 - Attribuzioni

1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge.

2. In deroga alle disposizioni dell'art. 2380-bis e dell'art. 2409- nonies del Codice Civile, all'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 2364 del Codice

Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti:

- a) gli atti di indirizzo da indicare all'Organo amministrativo in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci;
- b) acquisizione di partecipazioni in altre società;
- c) piano d'investimenti proposto dall'Organo amministrativo;
- d) atti di programmazione generale della società e dei più importanti atti di gestione in applicazione dei principi del "controllo analogo congiunto"
- e) approvazione del piano industriale;
- f) autorizzazione all'Organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione di atti relativi alla gestione straordinaria, tra i quali:
 - partecipazioni in società, consorzi di impresa;
 - acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti locali, escluse le attività facenti parte del ciclo di un servizio già affidato;
 - acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci;
 - partecipazione a gare;
 - acquisizione ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 10% del capitale sociale;
 - regolamenti relativi al funzionamento della società;
 - rilevanti modifiche impiantistiche.

3. L'Assemblea Straordinaria delibererà sulle materie indicate dall'art. 2365 del Codice Civile.

ART. 10 - Convocazioni

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere/Amministratore Delegato ovvero dall'Amministratore Unico; in caso di impossibilità od inerzia dei soggetti sopra indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale o dal Revisore, se esistente, od anche da un socio.

3. La convocazione avviene mediante avviso, indicante la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso dovrà inoltre contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione.

4. L'avviso dovrà essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro Soci e purché esistano le prove dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza.

5. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, su deliberazione dell'Organo amministrativo, la convocazione potrà avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su il quotidiano "LA STAMPA" oppure su "IL SOLE 24 ORE" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei membri dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti



dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti, secondo quanto dispone l'art. 2366 codice civile.

7. L'Organo amministrativo può convocare l'Assemblea in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentano almeno il 4% del capitale sociale.

8. L'Assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

9. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dall'Organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia potrà essere approvato anche successivamente a detto termine, comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono e considerato che l'oggetto della società potrebbe rendere opportuno attendere l'approvazione dei bilanci delle società partecipate, prima di approvare il proprio.

ART. 11 - Interventi

1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni.

2. I soci non possono farsi rappresentare da altri soci e nessuno può rappresentare più di un socio in assemblea.

ART. 12 - Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dalla persona eletta tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, o da un notaio nelle assemblee straordinarie.

3. Il Presidente ha pieni poteri per constatare che l'Assemblea sia legittimamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. Una volta proclamata, la validità della costituzione non potrà essere inficiata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

4. I processi verbali vengono trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 13 - Svolgimento delle adunanze

Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni si applicano le modalità di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile ad eccezione della seconda convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria che necessita del voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

ART. 14 - Voto per corrispondenza

1. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso

il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo;

c) in caso di voto per corrispondenza, sono considerati presenti tutti i Soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al primo comma del presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i Soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica od integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Organo amministrativo o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

2. Il voto segreto non è ammesso, e quindi il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART. 15 - Conflitto di interessi

1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

2. In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla società - è impugnabile a norma dell'art. 2377 Codice Civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

3. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART. 16 – Composizione

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico munito dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché degli altri requisiti di legge ed individuato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, o alle altre disposizioni vigenti in materia. Per l'organo amministrativo rimangono ferme le condizioni di cui all'art. 12 D.lgs. 39/2013 e all'art. 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ove applicabili.

2. Laddove non sia possibile nominare un Amministratore Unico ovvero nel caso in cui così disponga l'assemblea dei soci per ragioni di adeguatezza organizzativa, nel ricorso delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, la società potrà



Handwritten signature

essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri muniti dei sopracitati requisiti.

3. Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

4. Gli amministratori possono essere anche non soci.

5. Non possono essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

6. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

ART. 17 -Nomina

1. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea medesima.

2. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori da eleggere sarà assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

La nomina dell'Organo amministrativo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina dell'Organo amministrativo e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve garantire il rispetto della quota che precede. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. In tema di ineleggibilità e decadenza valgono i disposti dell'art. 2382 Codice Civile.

4. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei suoi componenti avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La formazione delle liste deve avvenire in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio non può presentare, o concorrere alla presentazione, di più di una sola lista, né può votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due

virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste devono essere corredate:

- 1) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
- 3) da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti, nella persona del primo candidato in base

all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista;

fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

ART. 18 - Sostituzioni

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e fermo restando quanto sopra previsto al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) gli altri amministratori rimasti in carica nominano i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), gli altri amministratori rimasti in carica provvedono alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.



Paolo Piana

ART. 19 - Presidente - Vice Presidente - Segretario

1. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vice Presidente avente unicamente funzione di sostituzione del Presidente per il caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Qualora sia assente o impedito il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio potrà nominare, anche in via continuativa, un suo Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

ART. 20 - Direttore Generale

Ove consentito dalla normativa vigente, il Direttore Generale può essere nominato dall'Organo amministrativo con mandato della stessa durata dei membri dell'Organo amministrativo, rinnovabile.

Al Direttore Generale, ove nominato, compete la responsabilità operativa della società secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli dall'Organo amministrativo.

ART. 21 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione, ove nominato, è regolato dalle seguenti norme:

1. il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale;

2. la convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro del Collegio sindacale;

3. i processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario;

4. è consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in videoconferenza o audioconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;

- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti;

5. gli avvisi per intervenire alle sedute sono inoltrati anche ai membri effettivi del Collegio sindacale;

6. il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori, e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente;

7. il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

ART. 22 - Conflitto di interessi.

1. L'Amministratore che ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso di inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione. La deliberazione dell'Organo amministrativo, qualora possa recare danno alla società, può entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

ART. 23 - Attribuzioni

1. L'Organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea. In ossequio al principio del "controllo analogo congiunto", le decisioni più importanti devono comunque essere preventivamente sottoposte al vaglio dell'Assemblea.

Spetta altresì all'Organo amministrativo stabilire il prezzo dei servizi prestati dalla società a favore dei soci, sulla base delle esigenze economiche della società, fermo restando che il suddetto prezzo dovrà essere uguale per tutti i soci.

2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.

3. Al Direttore Generale, ove nominato, possono essere delegate funzioni connesse all'esercizio del servizio pubblico.

4. Se consentito dalle norme, nei casi contemplati dal presente articolo il Consiglio può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 C.C., comma 3°.

5. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 24 - Rappresentanza sociale


1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ovvero all'Amministratore delegato ove istituito nei limiti della delega conferitagli.

2. In caso di vacanza dell'incarico o di temporanea assenza od impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato. Qualora risulti assente o impedito anche quest'ultimo, dette incombenze sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ART. 25 - Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

2. L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare a ciascuno di essi un trattamento economico annuo omnicomprensivo, in base ai limiti e ai criteri previsti dalla legge. Non potranno in nessun caso essere attribuiti agli amministratori gettoni di



Handwritten signature

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

ART. 26 - Divieto di concorrenza

Ai sensi dell'art. 2390 codice civile, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 27 - Composizione e durata

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti.

2. I componenti del Collegio Sindacale sono individuati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, o alle altre disposizioni vigenti in materia e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli altri requisiti di legge.

3. Per il Collegio Sindacale rimangono ferme le condizioni di cui all'art. 12 D.lgs. 39/2013 e all'art. 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ove applicabili.

Nella scelta dei membri dell'organo di controllo da eleggere sarà assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo. A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. La quota di cui sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo di controllo.

5. L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio, i due componenti effettivi, i due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali e ne determina i rispettivi emolumenti.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei componenti del Collegio Sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio, in base ai limiti e ai criteri previsti dalla legge.

Non possono in nessun caso essere attribuiti ai componenti del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

6. All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate:

- a) tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; la formazione delle liste deve avvenire in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;
- b) la lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente;
- c) ogni socio non può presentare, o concorrere alla presentazione, di più di una sola lista, né può votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;
- d) le liste devono essere corredate:
- dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
 - da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
- e) la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;
- f) all'esito della votazione, risulteranno eletti:
- alla carica di sindaco effettivo, il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - alla carica di sindaco effettivo, il candidato indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato;
 - alla carica di sindaco effettivo, il candidato indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il terzo miglior risultato. Nell'eventualità ci siano due liste, alla carica di terzo sindaco effettivo sarà eletto il candidato al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto il miglior risultato;
 - alla carica di sindaci supplenti, i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma;
- g) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevarrà quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci;
- h) in caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i sindaci, sia effettivi che supplenti, saranno eletti nell'ambito di tale lista;
- i) in caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente



Handwritten signature: M. Papan

appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, fermo restando quanto sopra previsto al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi;
l) in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

7. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

8. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

ART. 28 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART 28 bis – Utili

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 29 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

ART. 30 - Foro competente

Nel caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Alessandria.

ART. 31 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli Soci, ovvero tra i soci medesimi, e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari (che non riguardino diritti indisponibili dei soci), nonché quelle promosse nei confronti di Amministratori e Sindaci o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione della società, e anche qualora le parti in conflitto fossero più di due, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale di Alessandria, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente.

2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

3. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via

rituale e secondo diritto.

4. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.


5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

Alessandria, 21 febbraio 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Basso", is written over a faint circular stamp.A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem and the text "ALESSANDRIA PATRIA LORENZO DI RENZO NOTAI" around the perimeter.



**REGOLAMENTO
DEGLI
"STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI"**

1. OGGETTO

- 1.1 Il presente documento (il "**Regolamento**") disciplina le modalità, il contenuto, i termini e le condizioni di emissione, le caratteristiche, il regime di circolazione e di funzionamento e i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile (congiuntamente, gli "**SFP ARAL**") emessi da Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. (la "**Società**" o "**ARAL**"), in virtù di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Società e in esecuzione del piano concordatario con continuità aziendale diretta (il "**Piano**").
- 1.2 Il Regolamento costituisce allegato e parte integrante e sostanziale dello statuto della Società (lo "**Statuto**").
- 1.3 Gli SFP ARAL non costituiscono titoli di credito.
- 1.4 Gli SFP ARAL sono liberamente trasferibili a terzi, secondo le modalità previste nel successivo Articolo 6 (*Regime di circolazione*).
- 1.5 Tutti gli SFP ARAL hanno le medesime caratteristiche e conferiscono a relativi titolari (i "**Titolari SFP ARAL**") e ciascuno singolarmente il "**Titolare SFP ARAL**") gli stessi diritti secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto.

2. ASSEGNAZIONE E APPORTO

- 2.1 L'assegnazione e intestazione degli SFP ARAL ha luogo mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della Società dai soggetti cui sono attribuiti, in via proporzionale secondo quanto previsto al successivo Art. 2.2 (l' "**Apporto**").
- 2.2 L'importo degli SFP ARAL attribuiti e intestati a ciascun Titolare SFP ARAL è pari al 60 % (sessanta per cento) del credito chirografario vantato nei confronti di ARAL ai fini del concorso dei creditori nella procedura di concordato preventivo ed in conformità alla relativa proposta omologata.
- 2.3 L'Apporto viene effettuato a fondo perduto e viene contabilizzato in una apposita riserva di patrimonio netto denominata "*Riserva Apporti Strumenti Finanziari Partecipativi*" (la "**Riserva Apporto SFP ARAL**"). Gli SFP ARAL costituiscono capitale di rischio e attribuiscono i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dal presente Regolamento.
- 2.4 La Riserva Apporto SFP ARAL non è accorpabile con altre voci di patrimonio netto, non può essere utilizzata (salvo quanto specificato al successivo Articolo 2.5 se non con il consenso dei rappresentati e non può essere distribuita se non in favore dei Titolari SFP ARAL).
- 2.5 A tutela dell'integrità della Riserva Apporto SFP ARAL, la stessa può essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite di esercizio della Società solo dopo tutte le altre riserve della Società, pregiudicati i diritti patrimoniali e amministrativi dei Titolari SFP ARAL.

3. COMPETENZA PER L'EMISSIONE

- 3.1 La competenza per l'emissione degli SFP ARAL in favore dei soggetti e nel limite massimo individuati all'Articolo 2 (*Assegnazione e Apporto*) del presente Regolamento spetta al



Luigi / ...



Consiglio di Amministrazione della Società.

- 3.2 La deliberazione di emissione non è soggetta a requisiti formali e di pubblicità, fermo l'obbligo di annotazione nel Registro (come di seguito definito).

4. CERTIFICATI

- 4.1 Gli SFP ARAL sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i "Certificati").

- 4.2 I Certificati sono nominativi e contengono:

- (A) la denominazione di "*Certificato Rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di ARAL S.p.A.*";
- (B) l'indicazione della ragione e denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del rispettivo titolare;
- (C) il valore complessivo dell'Apporto riferibile agli SFP ARAL rappresentati dal relativo Certificato;
- (D) l'indicazione degli eventuali trasferimenti e vincoli gravanti sugli stessi.

- 4.3 Al fine dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti ai medesimi spettanti in virtù degli SFP ARAL, ciascun Titolare SFP ARAL (come di seguito definito) è tenuto ad esibire i Certificati ovvero dimostrare la propria iscrizione nel Registro.

- 4.4 Il Titolare SFP ARAL ha facoltà di ottenere dalla Società il raggruppamento o il frazionamento dei propri Certificati, fermo restando che il singolo SFP ARAL non può essere frazionato.

5. REGISTRO

La Società istituisce e tiene aggiornato il registro dei Titolari SFP ARAL (il "Registro") che dovrà contenere l'indicazione de:

- (A) il numero degli SFP ARAL emessi e in circolazione, nonché dei relativi Certificati e numeri identificativi;
- (B) la ragione o denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e gli altri dati identificativi dei Titolari e di quanto previsto dalla legge se persone fisiche o ditte individuali;
- (C) l'indirizzo di ciascun Titolare SFP ARAL a cui indirizzare le comunicazioni; e
- (D) i dati identificativi – ivi incluso il relativo indirizzo ai fini delle comunicazioni previste ai sensi del Regolamento e/o dello Statuto – del rappresentante comune dei Titolari SFP ARAL (il "Rappresentante"), nominati ai sensi dell'Articolo 7 (*Diritti Amministrativi – Assemblee Speciali dei Titolari SFP ARAL*) del presente Regolamento.

6. REGIME DI CIRCOLAZIONE

- 6.1 Gli SFP ARAL sono trasferibili con le modalità previste dal codice civile per la circolazione delle azioni, mediante girata autenticata da un notaio. La Società verifica la girata autenticata sui Certificati e provvede all'aggiornamento del Registro.

- 6.2 Il trasferimento degli SFP ARAL può essere effettuato con mezzo diverso dalla girata, mediante

l'annotazione del nome dell'acquirente degli SFP ARAL sui Certificati e nel Registro oppure, in alternativa, mediante il rilascio di nuovi Certificati intestati a tale nuovo Titolare SFP ARAL previa annotazione dell'emissione e dell'annullamento dei Certificati del cedente sul Registro.

- 6.3 Colui che chiede l'intestazione dei Certificati a favore di un altro soggetto, o il rilascio di nuovi Certificati ad esso intestati, deve provare la propria identità e la capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio, nonché, nel caso di richiesta di intestazione dei Certificati a favore di un altro soggetto, il titolo (autenticato da notaio) dal quale deriva il diritto di tale ultimo soggetto ad ottenere l'intestazione dei Certificati a suo favore. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi dovrà esibire i Certificati e dimostrare il proprio diritto mediante atto autenticato da notaio.
- 6.4 Le annotazioni nel Registro e sui Certificati sono fatte a cura e sotto la responsabilità della Società.

7. DIRITTI AMMINISTRATIVI – ASSEMBLEE SPECIALI DEI TITOLARI SFP ARAL

- 7.1 Ai Titolari SFP ARAL non è riconosciuto né il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea dei soci della Società.
- 7.2 Gli SFP ARAL attribuiscono ai titolari i seguenti diritti, esercitabili anche attraverso il Rappresentante:
- (A) prendere visione ed estrarre copia del libro dei verbali dell'assemblea;
 - (B) prendere visione del progetto di bilancio depositato presso la sede;
 - (C) ricevere copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci, nonché il bilancio e le eventuali relazioni infrannuali;
 - (D) assistere all'assemblea dei soci, tramite il Rappresentante, senza diritto di voto, né di partecipazione alla discussione.
- 7.3 I Titolari SFP ARAL, si riuniscono in apposita assemblea (l'“Assemblea Speciale SFP ARAL”), al fine di deliberare, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sulla: (i) nomina del Rappresentante, (ii) approvazione di delibere dell'assemblea soci che pregiudichino i diritti dei Titolari SFP ARAL, (iii) nonché, in ogni caso, approvazione di tutte le modifiche – anche se non pregiudizievoli – di tali diritti, del Regolamento ovvero delle disposizioni dello Statuto relative agli SFP ARAL (congiuntamente, le “Materie”). Nei predetti casi, il Rappresentante parteciperà all'assemblea dei soci, senza diritto di voto, per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale SFP ARAL.
- 7.4 Prima di assumere deliberazioni in merito alle Materie, l'assemblea dei soci dovrà essere portata a conoscenza dell'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale SFP ARAL e l'assemblea dei soci non potrà assumere validamente una deliberazione favorevole alla proposta ove l'Assemblea Speciale SFP ARAL si sia espressa in senso contrario alla stessa.
- 7.5 Al fine di consentire ai Titolari SFP ARAL di deliberare ai sensi dell'Articolo 3 che precede e di esprimere il relativo orientamento e/o contenuto della decisione, il Consiglio di Amministrazione della Società o il Rappresentante convocherà in tempo utile l'Assemblea Speciale SFP ARAL, mediante comunicazione scritta inviata ai Titolari SFP ARAL, ai sensi del successivo Articolo 13 (*Comunicazioni*) del presente Regolamento.
- 7.6 L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso dovrà essere ricevuto dai Titolari SFP ARAL con congruo anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni di calendario rispetto alla data fissata per l'assemblea dei soci in conformità alle previsioni di cui allo Statuto. In considerazione di quanto precede, non potranno tenersi assemblee dei soci della Società in forma totalitaria ove l'ordine del giorno preveda deliberazioni in merito alle Materie.
- 7.7 Sono altresì valide le assemblee speciali non convocate come sopra allorché tutti i Titolari SFP ARAL vi abbiano consentito per iscritto con comunicazione inviata al Rappresentante o al Consiglio di Amministrazione della Società.



Handwritten signature

- 7.8 L'Assemblea Speciale SFP ARAL:
- (A) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Titolari SFP ARAL che rappresentino oltre la metà degli SFP ARAL in circolazione e delibera con il voto favorevole di tanti Titolari SFP ARAL che rappresentino la maggioranza degli SFP ARAL intervenuti nell'Assemblea Speciale SFP ARAL, calcolata in base al valore nominale di tali SFP ARAL;
 - (B) in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Titolari SFP ARAL che rappresentino più di 1/3 degli SFP ARAL in circolazione e delibera con il voto favorevole di tanti Titolari SFP ARAL che rappresentino la maggioranza degli SFP ARAL intervenuti in Assemblea Speciale SFP ARAL calcolata in base al valore nominale di tali SFP ARAL; fermo restando che la mancata adozione di una delibera in seconda convocazione da parte dell'Assemblea Speciale SFP ARAL legittimerà l'assemblea dei soci di ARAL a deliberare come riterrà sulle materie all'ordine del giorno.
- 7.9 Le decisioni così assunte dall'Assemblea Speciale SFP ARAL in merito alle Materie saranno vincolanti per tutti i Titolari SFP ARAL (inclusi quelli assenti e quelli dissenzienti) e, una volta riportate alla Società, per la Società e i suoi soci.
- 7.10 L'Assemblea Speciale SFP ARAL è presieduta dal Rappresentante o da altra persona nominata dalla stessa Assemblea Speciale SFP ARAL a maggioranza dei Titolari SFP ARAL calcolata in base al valore nominale degli SFP ARAL.
- 7.11 All'Assemblea Speciale SFP ARAL si applicano, *mutatis mutandis*, in quanto compatibili, gli articoli dello Statuto relativi all'assemblea dei soci, fermo restando che il numero di SFP ARAL necessario per poter chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea Speciale SFP ARAL è almeno pari a 1/3 (un terzo) degli SFP ARAL in circolazione.
- 7.12 La Società è tenuta a tenere copia dei verbali di tutte le riunioni assembleari e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale SFP ARAL. I Titolari SFP ARAL hanno diritto di prendere visione dei documenti che, ai sensi di legge, devono essere depositati presso la sede sociale a beneficio dei soci prima dello svolgimento delle assemblee dei soci che abbiano per oggetto le Materie, nonché del libro soci della società e del libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, nonché di ottenerne copia, a spese del richiedente.

8. DIRITTI PATRIMONIALI

- 8.1 Gli SFP ARAL attribuiscono a ciascun Titolare SFP ARAL il diritto a percepire gli utili generati dalla continuità aziendale della Società, in quanto la relativa distribuzione sia deliberata dall'assemblea dei soci, in via antergata rispetto ai titolari di azioni ordinarie della Società, fino alla concorrenza del valore nominale di ciascun SFP ARAL (il "Diritto ai Proventi"), rappresentati, da (i) l'utile netto, (ii) le riserve disponibili di ARAL, come risultanti dal bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall'Art. 8.2, al netto delle perdite riportate e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva obbligatoria.
- 8.2 Il Diritto ai Proventi dei Titolari SFP ARAL: (i) sorge a seguito del preliminare soddisfacimento da parte della Società dell'onere concordatario, rappresentato dal pagamento di una percentuale pari al 34% (trentaquattro per cento) del Credito Chirografario così come meglio previsto dalla proposta di concordato omologata (l'"Onere Concordatario"); (ii) sorge a seguito del pagamento o dell'accantonamento delle somme necessarie per la realizzazione degli investimenti inderogabili che la Società deve realizzare secondo quanto previsto dal piano concordatario; (iii) consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto ai titolari di azioni ordinarie della Società, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, dunque a partire dall'anno 2023, attraverso la distribuzione delle riserve distribuibili, nel limite della consistenza finanziaria ed entro il valore massimo del 50% per ciascun anno del valore nominale degli SFP ARAL, fino all'estinzione di cui all'Articolo 10 (*Estinzione degli SFP ARAL*), alle condizioni di cui al successivo Art. 8.3, Art. 8.4 ed in conformità alle previsioni dell'Articolo 10 (*Pagamenti e arrotondamenti*).

- 8.3 Il Diritto ai Proventi dei Titolari SFP ARAL (i) sorge a condizione che le risorse liquide disponibili alla data della deliberazione di approvazione del relativo bilancio di esercizio di ARAL ("Risorse Liquide") siano almeno pari all'importo degli utili distribuibili; (ii) nel caso che le Risorse Liquide siano inferiori agli utili distribuibili, il Diritto ai Proventi dei Titolari SFP ARAL sorgerà nei limiti e fino a concorrenza delle Risorse Liquide disponibili e gli ulteriori utili distribuibili saranno accantonati in una riserva distribuibile destinata alla remunerazione degli SFP ARAL al maturare delle relative condizioni negli esercizi successivi; (iii) nel caso che le Risorse Liquide siano superiori agli utili distribuibili, il Diritto ai Proventi dei Titolari SFP ARAL comprenderà anche una porzione delle eventuali riserve distribuibili, fino a concorrenza delle ulteriori Risorse Liquide.
- 8.4 Al fine della determinazione delle Risorse Liquide disponibili per la remunerazione degli SFP ARAL ai sensi del precedente Art. 8.3, si terrà conto della liquidità effettivamente disponibile alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio, determinata con le seguenti modalità: 1) flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante, detratte: 2) disponibilità impiegate nell'attività operativa, 2) disponibilità impiegate nell'attività di investimento 4) 15 % (quindici per cento) del flusso di cassa dell'attività operativa.
- 8.5 In caso di scioglimento della Società prima dell'estinzione degli SFP ARAL ai sensi dell'Articolo 10 (*Estinzione degli SFP ARAL*), ciascun Titolare SFP ARAL avrà diritto alla ripartizione del residuo attivo di liquidazione, dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, nei limiti del Riparto e di quanto previsto dallo Statuto, al netto delle imposte, tasse e tributi, come risultanti dal bilancio finale di liquidazione, in via prioritaria rispetto alle azioni ordinarie della Società.
- 8.6 In considerazione della disciplina specifica delle società a partecipazione pubblica, ai Titolari SFP ARAL non spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di nuove azioni e/o obbligazioni convertibili.

9. ASSENZA DI GARANZIE - INVESTIMENTO DI RISCHIO

- 9.1 Non sono concesse garanzie, né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP ARAL.
- 9.2 Gli SFP ARAL costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi specificatamente ed espressamente previsti dal Regolamento e dallo Statuto.

10. PAGAMENTI E ARROTONDAMENTI

- 10.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari SFP ARAL ai sensi del presente Regolamento, verrà eseguito sul conto corrente comunicato dal relativo Titolare SFP ARAL alla Società.
- 10.2 Il Diritto ai Proventi dei Titolari SFP ARAL sorgerà, e gli eventuali relativi pagamenti avranno luogo, a favore dei Titolari SFP ARAL per importi non inferiori all'unità di Euro. Qualora ad essi risulti dovuto un importo frazionario superiore a 50 centesimi di Euro, il pagamento sarà effettuato con arrotondamento all'unità di Euro superiore, mentre se risulti dovuto un importo frazionario inferiore a 50 centesimi, il pagamento in favore di tale Titolare SFP ARAL o, ove applicabile, dei successori e aventi causa dello stesso, sarà effettuato con arrotondamento all'unità di Euro inferiore.

11. ESTINZIONE DEGLI SFP ARAL

- 11.1 Gli SFP ARAL si estinguono al verificarsi dell'incasso da parte dei Titolari SFP ARAL di un ammontare corrispondente al relativo valore nominale.
- 11.2 In conseguenza dell'estinzione di ogni singolo SFP ARAL, si estingueranno anche i relativi diritti patrimoniali e amministrativi dei Titolari SFP ARAL.



[Handwritten signature]

12. DURATA

Fatti salvi i casi di estinzione anticipata degli SFP ARAL per effetto di annullamento ai sensi del precedente Articolo 10 (*Estinzione degli SFP ARAL*), gli SFP ARAL hanno scadenza pari a quella della Società, come eventualmente prorogata ai sensi della legge o dello Statuto e si estingueranno definitivamente a tale data, perdendo definitivamente tutti i diritti e gli obblighi relativi agli stessi, a eccezione dei diritti patrimoniali connessi alla liquidazione della Società.

13. PRESCRIZIONE

I diritti aventi ad oggetto la riscossione di importi di denaro spettanti agli SFP ARAL si prescrivono decorsi 10 anni dalla data di esigibilità.

14. REGIME FISCALE

Gli SFP ARAL si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, co. 2, lettera a) DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche integrazioni.

15. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari SFP ARAL saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefax o tramite PEC, inviata, se alla Società, presso la sede della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se al relativo Titolare SFP ARAL, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

16. LEGGE APPLICABILE

Gli SFP ARAL sono stati emessi e creati in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla, e deve essere interpretato secondo la, legge italiana.

17. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative agli SFP ARAL e all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.

18. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 18.1 La sottoscrizione, la titolarità e il possesso degli SFP ARAL comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del Regolamento e dello Statuto. Ciascun Titolare SFP ARAL, nell'accettare incondizionatamente tutti i diritti, oneri e obblighi derivanti dal Regolamento, riconosce che gli stessi trovano adeguato equilibrio, corrispettivo e causa nel complesso delle pattuizioni e dei diritti di cui al Regolamento medesimo.
- 18.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ad uso registro imprese.